

## **TI\_GERICHTE TI-95569 vom 10. Dezember 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-12-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-95569](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-95569)

FR: TI\_GERICHTE TI-95569 du 10 décembre 2002

IT: TI\_GERICHTE TI-95569 del 10 dicembre 2002

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il reclamo, introdotto entro il termine di 10 giorni dall'intimazione (per posta) alle banche, è tempestivo. La reclamante, accusata nel procedimento è legittimata.

#### **E. 2**

a)

In diritto, l'art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l'istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).

b)

Un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d'inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incumbenti dell'autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all'apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).

c)

Va, inoltre ricordato, che l'ordine di perquisizione e sequestro indirizzato ad un istituto bancario, contiene due atti procedurali (o momenti procedurali, se si preferisce) tra loro

distinti: quello della perquisizione e quello del sequestro.

Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e ne determina la fondatezza sia per quanto concerne la (successiva) acquisizione agli atti della documentazione e/0 degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR 2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in re M-B., inc. 224.94.1).

La prassi che ammette sostituzione della perquisizione "domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta, non deve far dimenticare questi due momenti.

Occorre, pertanto e innanzitutto, verificare se le condizioni per la perquisizione siano date.

### E. 3

a)

Per quanto concerne l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo alla reclamante, si premette che nell'esame dell'esistenza di gravi indizi di reato, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione dell'ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

b)

Ciò premesso, e ritenuto che l'esistenza di sufficienti indizi di reato non è formalmente contestata dal reclamo, si può affermare che gli stessi sono dati anche sulla base delle considerazioni che seguono.

Sia la reclamante che il figlio \_\_\_\_\_ riconoscono che l'attività prevalente del negozio \_\_\_\_\_ è costituita dalla vendita di "sacchetti odorosi" contenenti canapa (\_\_\_\_\_ Verbale SG 24.10.2002 p. 1 e 4; \_\_\_\_\_ verbale PP 30 settembre 2002, p. 6 e Verbale PS 7.11.2002. p. 2). Inoltre, \_\_\_\_\_ afferma che i sacchetti in questione contenevano sostanza con tenore di THC superiore allo 0,3 % che, perlomeno in parte (e per usare un eufemismo) poteva essere utilizzata dagli acquirenti quale stupefacente (\_\_\_\_\_, verbali citati, rispettivamente p. 6, 7, 9 e p. 2 e 10). Quest'ultimo fatto è ipotizzato anche dalla qui reclamante (\_\_\_\_\_, Verbale citato p. 3), alla quale è pure nota l'esistenza di un limite di THC consentito dalla legge.

Le circostanze sopra descritte, costituiscono (alla luce della giurisprudenza recente in materia - DTF 124 IV 146; DTF 126 IV 60; DTF 126 IV 199; DTF 24 maggio 2002 in re F.) indizi di reato sufficienti (anche indipendentemente dal ruolo di gestore per conto del figlio) a fondamento di un ordine di perquisizione e sequestro.

c)

In virtù della cifra d'affari dichiarata, dei rapporti familiari tra gli accusati/indagati, nonché dei ruoli rispettivi nella gestione dell'attività del negozio \_\_\_\_\_, un ordine di perquisizione volto ad identificare le relazioni in qualche modo riconducibili ad ognuno di questi e ad acquisire la relativa documentazione allo scopo di definire il destino degli incassi provenienti da attività illecita (e tra questa vi è anche lo stipendio che la società versa a chi vi opera - FF 1993 III, p.217).

Nel caso specifico, inoltre, l'ordine è indirizzato in modo mirato a sole due banche ed è pacificamente rispettoso del principio di proporzionalità.

#### **E. 4**

Stabilita la legittimità della perquisizione, ci si deve ora occupare del sequestro, rispettivamente della procedura di messa sotto suggello richiesta dal reclamante (in sede di reclamo), quale forma d'effetto sospensivo.

La seconda questione é attinente alla perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di perquisizione e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in *Il Ticino ed il diritto*, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357). Lo scopo di questa procedura, che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro, è quella di permettere, al detentore o all'avente diritto di carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al procedimento penale. Ciò comporta motivazione specifica in tal senso, con prova praticamente liquida d'estraneità affinché questo giudice, che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin qui acquisita), possa esprimersi in merito.

Nel caso in esame, va detto che solo la documentazione relativa alla relazione presso la \_\_\_\_\_ è stata prodotta in busta chiusa (al Procuratore pubblico con scritto del 31 ottobre 2002, AI 19), conformemente a quanto disposto all'art. 164 CPP.

La reclamante sostiene, da un lato, che l'attività del negozio (\_\_\_\_\_) fa capo alla relazione bancaria aperta presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dall'altro che la relazione presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ è stata aperta per un'operazione commerciale (indipendente) con deposito di FRS 5'000.-. Nulla è detto sulla tipologia dell'operazione commerciale né sulla provenienza (e pertinenza economica) della somma di FRS 5'000.-.

Queste indicazioni non costituiscono prova liquida d'estraneità della documentazione bancaria in questione, per l'inchiesta.

Anche se l'attività del negozio fa capo alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, è quantomeno indiziata incompletezza della contabilità "ufficiale" per rapporto agli incassi (AI 25, \_\_\_\_\_ Verbale PS 7.11.2002, p.8). Inoltre, le entrate in conto (per versamento) non permettono di determinare la provenienza e, quindi di escludere quella illecita (non dimenticando che lo stesso stipendio della reclamante può rientrare in tale qualifica).

Non vi è, quindi, sufficiente motivo per escludere perquisizione della documentazione ex art. 164 CPP.

Il problema non deve neppure essere posto per la relazione presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, già per il solo fatto che non vi è stata produzione della documentazione a questo giudice per verifica ex art. 164 CPP.

Abbondanzialmente, se si tratta degli stipendi (ciò che la perquisizione ha comunque lo scopo di verificare) come asserito nel reclamo, si deve comunque concludere per la loro connessione con l'inchiesta sia a fini probatori che confiscatori o devolutivi allo Stato (artt. 161 CPP, in relazione con l'art. 59 cifra 1 e cifra 2 CP).

#### **E. 5**

Quanto al sequestro (sia dei documenti che degli averi in conto), come detto sopra, lo stesso segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato ordinato cautelativamente, deve

trovare conferma o smentita a seguito dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo 1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora effettuato.

Riservatezza, approfondito esame delle circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed all'esame della documentazione bancaria da parte del magistrato inquirente (cui spettano tali incombeni: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR 2 novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al processo e contemporanea liberazione di fondi analogamente non pertinenti.

## **E. 6**

Il reclamo contro gli ordini di perquisizione e sequestro 24 ottobre 2002 è respinto, con trasmissione (a crescita in giudicato della presente) della documentazione posta sotto suggello (aperta da questo giudice il 6.11.2002) al Procuratore pubblico per la perquisizione e l'eventuale seguito del sequestro.

Reiezione del gravame comporta carico di tasse e spese alle parti soccombenti con decisione suscettibile di reclamo ex art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP.

P.Q.M.

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 19 cifra 1 e cifra 2 LFStup, 157 ss, 161, 164, 284 CPP,

decide

1. Il reclamo 4/5 novembre 2002 presentato da \_\_\_\_\_ contro gli ordini di perquisizione e sequestro del 24 ottobre 2002 indirizzati a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, è respinto.

2. La documentazione bancaria oggetto di procedura di messa sotto suggello sarà consegnata al Procuratore pubblico per i suoi incombeni, come ai considerandi, a crescita in giudicato della presente.

3. La tassa di giustizia fissata in FRS 400.-, e le spese di FRS 60.-, è a carico del reclamante per 2/3 e degli osservanti \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (in solido) per il rimanente 1/3.

4. Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

Intimazione:

giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.